



Consulenti del Lavoro

STUDIO PIRINU

Tempio Pausania

www.studiopirinu.it

NEWSLETTER n. 2 del 3 maggio 2021

GODIMENTO MINIMO DELLE FERIE ANNUALI

L'Art. 10, comma 1, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, così come modificato dal D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213, prevede che *“fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane”*. Questo periodo, salvo non diversamente disposto dal C.C.N.L. applicato, o da specifiche discipline di categoria, **va goduto per almeno due settimane** (consecutive, quando così è richiesto dal lavoratore) **nel corso dell'anno di maturazione**.

Le restanti due settimane devono essere necessariamente godute nei 18 mesi successivi all'anno in cui le ferie si maturano.

La violazione di tali disposizioni è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 120 a 720 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 960 a 3.600 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori, ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 1.920 a 10.800 euro. Non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

La norma prevede, inoltre, che il periodo minimo di 4 settimane non possa essere sostituito dalla relativa “indennità per ferie non godute”, salvo l'ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro ed impossibilità, per ragione organizzative aziendali, di godimento fino a quel momento delle ferie maturate.

La precisazione oggetto della presente informativa si è resa necessaria a seguito del riscontro, in taluni casi, di reiterata inosservanza alle disposizioni di cui sopra si è fatto cenno.